



Tribunale di Como
Sezione I Civile- Procedure Concorsuali

42/2026 R.G. P.U.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Luciano Pietro Aliquò, designato con provvedimento del 05.03.2026, visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da:

GIUSEPPE MEROLLI (C.F. GLLFRZ64L29C933R), residente in San Fermo della Battaglia(CO) via Fittavolo n.4, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Palmiero, Simonetta Luzzi e Almaz Woldetsion;

ha emesso il seguente decreto:

DECRETO

Occorre osservare, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il ricorrente risiede in San fermo della Battaglia, ossia un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Como.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi Avv. Alessandro Camilletti, che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Quanto ai presupposti soggettivi, il ricorrente ha provato la propria qualità soggettiva di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che i propri debiti sono stati assunti per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Invero, l'esposizione debitoria del ricorrente, stimata allo stato in circa 141.032,34 euro, deriva in misura prevalente dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa ove risiede con la famiglia, composta dalla moglie e da due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti (il debito residuo derivante dal suddetto contratto ammonta oggi a circa 83.562,68 euro).

Il ricorrente, invero, versa in stato di sovraindebitamento, da intendersi come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*", vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da

beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Invero, nel caso di specie l'incapacità di pagamento dei debiti scaduti si è già manifestata, come si evince chiaramente dal fatto che l'abitazione dove vive il ricorrente con la propria famiglia è stata aggredita in via esecutiva dai creditori, risultando ancora pendente l'espropriazione immobiliare dinnanzi a questo tribunale (procedura iscritta n. 194/2021 RGE, nel corso della quale l'immobile è stato aggiudicato alla stessa moglie del ricorrente Monia Redaelli, essendo in corso il termine per il pagamento del saldo prezzo).

Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII, atteso che i ricorrenti- non risulta siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda; - non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte. Non pare sussistere, allo stato, l'ulteriore condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che i debitori abbiano causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempite, il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile ad una pluralità di fattori, quali la separazione dalla precedente moglie e le vicende connesse al contratto di mutuo concluso per l'acquisto della casa familiare, oltre alle ulteriori questioni familiari e personali meglio descritte nella relazione del gestore della crisi.

Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che il ricorrente propone il pagamento integrale di tutti i propri debiti entro sei mesi dall'omologa.

Le somme da destinare al soddisfacimento dei creditori derivano da: a) lo smobilizzo della Polizza Vita "PosteVita" n. 50013571689 per euro 8.301,08; b) il conferimento del saldo del libretto postale per ulteriori € 8.484,53; c) liquidità messa a disposizione della moglie Monia Redaelli e derivante dalla vendita dell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Proserpio, sino all'integrale soddisfo di tutte le posizioni debitorie, incluse le spese di esecuzione e le spese di procedura da sovraindebitamento.

La proposta, quindi, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, appare ammissibile, ed il piano risulta fattibile, atteso l'impegno assunto dalla sig.ra Monia Redaelli, la quale, come anticipato, si è obbligata a destinare in favore della procedura il ricavato della vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Proserpio sino all'integrale soddisfazione dei creditori del marito. Rispetto al suddetto immobile, è stata prodotta una proposta irrevocabile di acquisto per

l'importo di euro 170.000,00, con caparra già versata per un importo di euro 20.000,00 e con data fissata per la conclusione del preliminare al prossimo 15 marzo 2026.

L'istante, infine, ha domandato l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 70, co. 4 CCII, ed in particolare la sospensione della procedura esecutiva n. 194/2021 R.G.E. e, più in generale, il divieto per i creditori di promuovere azioni esecutive e cautelari, nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore.

L'istanza è meritevole di accoglimento, atteso che la prosecuzione della procedura potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, finalizzato al pagamento di tutti i creditori, consentendo al contempo di preservare l'abitazione principale del debitore e del suo nucleo familiare.

PQM

- Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GIUSEPPE MEROLLI (C.F. GLLFRZ64L29C933R)**, residente in San Fermo della Battaglia(CO) via Fittavolo n.4, l'udienza del 25.05.2026 ore 10.00;

- Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, epurati dai dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali del debitore e del nucleo familiare, e siano comunicati entro quindici giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;

- Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

-Assegna ai creditori termine di **trenta giorni successivi** alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi;

- Assegna al gestore della crisi successivo termine successivo di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

- Concede, fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:

a) sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Como ed iscritta al n. 194/2021 RGE;

b) divieto per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore di iniziare azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei consumatori ricorrenti;

Dispone che l'istante notifici, entro tre giorni dalla comunicazione, il presente decreto ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio.

Si comunichi.

Como, 06.03.2026

Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò